

Allegato alla delibera 392/05/CONS

Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi

TITOLO I

CAPO I

Art. 1

Ambito di applicazione e accertamento

1. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni accerta i comportamenti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, che forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al precedente comma, l'Autorità valuta ogni condotta, posta in essere dalle imprese di cui al comma 1, che, in violazione delle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 31 luglio 1997, n. 249, 22 febbraio 2000, n. 28 e 3 maggio 2004, n. 112, specie avuto riguardo ai principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, del pluralismo, dell'obiettività, della completezza, della lealtà e dell'imparzialità dell'informazione, fornisce un sostegno privilegiato, anche attraverso qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche di governo.

TITOLO II - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PROCEDURE

CAPO I

Art. 2

Dichiarazioni sulle incompatibilità

1. Le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, che riguardano i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, devono esser comunicate dai titolari delle cariche di governo all'Autorità entro trenta giorni dall'assunzione della carica mediante il modello predisposto dall'Autorità

garante della concorrenza e del mercato.

Art. 3

Dichiarazioni sui dati patrimoniali

1. Entro i sessanta giorni successivi al termine per la presentazione delle dichiarazioni sulle incompatibilità di cui all'art. 2, il titolare di cariche di governo trasmette i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie, attinenti ai settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica; rientrano nell'obbligo di comunicazione anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. La comunicazione va effettuata mediante il modello predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo mediante il modello predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Ogni variazione dei dati patrimoniali forniti dal titolare delle cariche di governo nonché dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado va comunicata entro venti giorni dai fatti che l'hanno determinata mediante i medesimi modelli indicati ai commi 2 e 3.

Art. 4

Dichiarazioni non rese, non veritiere o incomplete

1. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3 non siano state rese all'Autorità ovvero risultino non veritiere o incomplete, il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi trasmette al titolare della carica di governo specifica richiesta di integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni assegnando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni.
2. Qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato alla specifica richiesta di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. L'Autorità, in caso di mancata ottemperanza alla specifica richiesta di cui al comma 1, dà comunicazione documentata delle irregolarità all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

CAPO II-PROCEDURE

Art. 5

Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita le proprie competenze in materia di conflitti di interessi:
 - a. d'ufficio;
 - b. su denuncia.
2. Chiunque intende denunciare presunte violazioni alla normativa in materia di conflitto di interessi può inviare la relativa segnalazione all'Unità per il conflitto di interessi a mezzo di raccomandata, telegramma o telefax.
3. Le segnalazioni di cui al precedente comma devono contenere:
 - a. i dati necessari ai fini dell'identificazione dell'impresa responsabile della presunta violazione;
 - b. l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta violazione;
 - c. una dettagliata descrizione dell'azione od omissione che ha integrato la violazione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 o alla legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché l'indicazione del sostegno privilegiato derivante da tale comportamento.
4. La segnalazione viene effettuata utilizzando il modello disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it), o in altra forma purché vengano indicati tutti gli elementi di cui al precedente comma 3.
5. Il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi dichiara l'improcedibilità delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che indicano fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione dell'impresa che si sia resa responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative in merito alle quali l'Autorità esercita le proprie funzioni di vigilanza.
6. Ferme restando le previsioni del comma precedente, il responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi trasmette immediatamente la segnalazione ricevuta alla struttura dell'Autorità competente all'istruttoria in ordine alla violazione delle leggi di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento.

7. Il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi informa mensilmente il Consiglio in merito alle segnalazioni pervenute e all'attività svolta.

Art. 6 **Avvio del procedimento**

1. Il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi, ricevuta dall'Organo collegiale competente la comunicazione in ordine all'accertamento della violazione delle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 31 luglio 1997, n. 249, 22 febbraio 2000, n. 28 e 3 maggio 2004, n. 112, comunica l'avvio del procedimento all'impresa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per la presentazione di memorie, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento.

Art. 7 **Termini del procedimento**

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al successivo articolo 12 è di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione d'avvio del procedimento.
2. Entro il termine di 60 giorni l'Unità per il conflitto di interessi conclude l'attività istruttoria e trasmette gli atti di cui al successivo art. 11, comma 1, al Consiglio per l'adozione del provvedimento.
3. I termini sono sospesi nel caso in cui, nel corso del procedimento, sia necessario svolgere approfondimenti istruttori ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 8 **Attività istruttoria**

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o elementi di valutazione, il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi dispone consulenze tecniche ovvero chiede ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.
2. La richiesta deve indicare:

- a. i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
 - b. lo scopo della richiesta;
 - c. il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 - d. le modalità attraverso cui fornire le informazioni;
 - e. le sanzioni eventualmente applicabili.
3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 7, che in ogni caso non può superare i sessanta giorni, opera:
- a. dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli elementi di valutazione;
 - b. dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al consulente tecnico alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

Art. 9 Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti adottato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS e successive modificazioni.

Art. 10 Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti sui fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.
2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno tre giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale.

Dell'audizione è redatto verbale.

Art. 11
Conclusioni dell'istruttoria

1. Il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi trasmette al Consiglio la proposta di provvedimento di cui al successivo articolo 12, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.
2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta dell'Unità, adotta il provvedimento di cui al successivo articolo 12 ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti all'Unità per il conflitto di interessi, specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 7 è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Art. 12
Provvedimenti sanzionatori

1. L'Autorità accerta la violazione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 da parte dell'impresa nei cui confronti si è proceduto, indicando i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo, diffida l'impresa a desistere dal comportamento accertato e a disporre, ove possibile, le necessarie misure correttive. Il provvedimento deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, per ogni altra ipotesi è applicabile l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97 in materia di inottemperanza ad ordini o diffide dell'Autorità. Le sanzioni previste dalle leggi n. 223/90, n. 249/97, n. 28/00, nonché dalla legge n. 112/04, ove applicabili, sono aumentate fino ad un terzo in relazione alla gravità della violazione.

Art. 13
Comunicazione dei provvedimenti

1. L'Unità per il conflitto di interessi provvede a notificare i provvedimenti adottati dal Consiglio, ai sensi del precedente articolo 12, con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante

raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 14 **Pubblicazione**

1. L'Autorità riferisce al Parlamento, con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sui provvedimenti adottati in seguito agli accertamenti di cui all'articolo 1 o sulle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 12.
2. Nella segnalazione di cui al comma 1 sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le conseguenze della situazione di privilegio, le misure correttive che si è intimato di porre in essere e le eventuali sanzioni inflitte.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi 1 e 2, l'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitto di interessi nei settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica.
4. I provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di conflitto di interessi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.